



Regione Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1. OBIETTIVO.....	2
2. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA	2
2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA	2
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	3
4. INTERVENTI AMMISSIBILI	4
4.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	5
4.2 SPESE NON AMMISSIBILI	6
5. LIMITI E DIVIETI	6
6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO	9
6.1 MASSIMALE DI SPESA	9
6.2 TIPOLOGIA D'AIUTO	9
6.3 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.....	10
6.4 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE	10
7. PRIORITA' D'INTERVENTO	10
8. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA D'AIUTO.....	13
8.1 IL FASCICOLO AZIENDALE	13
9. A CHI E COME INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO	13
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	14
10.1 ERRORE SANABILE O PALESE	16
10.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	16
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA'	16
11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE	17
11.2 RICHIESTA DI RIESAME.....	17
12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI.....	17
13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	17
14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE.....	17
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	17
15.1 PROROGHE.....	17
15.2 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	18
15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO	18
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL).....	18
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	19
17.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI	21

18. CONTROLLI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI.....	21
19. RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO	22
20. FIDEJUSSIONI.....	22
21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	23
22. COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	23
23. CONTROLLI IN LOCO	23
24. CONTROLLI EX-POST	23
25. ESITO DEI CONTROLLI	24
26. IMPEGNI.....	24
26.1 INADEMPIENZE A IMPEGNI ESSENZIALI	24
26.2 INADEMPIENZE AD IMPEGNI ACCESSORI.....	25
27. RECESSO E TRASFERIMENTO IMPEGNI	25
27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI	25
27.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	26
27.3 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'	26
28. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO	26
29. RICORSI	27
30. SANZIONI.....	27
31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'	28
32. DEFINIZIONI.....	28

1. OBIETTIVO

La Misura, coerentemente con gli obiettivi prioritari dell'asse I, persegue l'obiettivo specifico di stimolare la gestione associata dell'offerta agricola e le relazioni di filiera sostenendo lo sviluppo ed il miglioramento del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari.

L'aiuto viene pertanto concesso per incentivare la realizzazione di progetti che garantiscano l'attivazione di sinergie di raccordo tra le fasi di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali primari per il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- accrescere la solidità, la competitività e la capacità di penetrazione nel mercato delle imprese agro alimentari e forestali, attraverso un'integrazione di filiera, in grado di garantire l'organizzazione dell'offerta dei prodotti, l'orientamento delle produzioni di base e l'avvicinamento di produttori e consumatori (filiera corta);
- incrementare il valore aggiunto delle produzioni agro alimentari e forestali, incentivando l'introduzione di nuovi processi e tecnologie per lo sviluppo di nuovi prodotti di qualità e la valorizzazione dei sottoprodotti, in particolare la creazione di sistemi agro energetici ad uso aziendale;
- rispondere alla crescente domanda del mercato di prodotti che garantiscano il benessere e la salute dei consumatori, potenziando lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di alta qualità e ad elevati standard di sicurezza.

2. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (vedi definizione al paragrafo 32);
- le grandi imprese che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro, per le quali è previsto un'intensità d'aiuto inferiore.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento.

2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

- Imprese considerate non affidabili, per le quali si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento di presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;

- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro debitori di OPR;
- OPR, non potendo procedere al recupero dell'indebitato tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;
- il richiedente al momento dell'istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.
- Le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- Nel settore delle foreste, le imprese che non siano classificate microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
- Nel settore carni avicole, le imprese che hanno usufruito degli aiuti per l'abbandono della produzione;
- Imprese costituite prevalentemente da soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", che presentano iniziative nei settori ortofrutta, cereali ed energia e che stipulano contratti per il ritiro della materia prima prevalentemente con soggetti riconosciuti "ex bieticoltori"; tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Programma di azione regionale applicativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero; l'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Programma regionale bieticolo; si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005 per effetto della riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del settore.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le iniziative devono garantire l'attivazione di progetti di filiera destinati a raccordare tra di loro le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione.

L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza di contratti di filiera stipulati con i produttori di base o con le loro Organizzazioni di Prodotto (vedi definizione al paragrafo 32), che assicurino il conferimento del prodotto da trasformare e nei quali devono essere puntualmente esplicitate:

- la quantità e la tipologia di materia prima conferita,
- le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base,
- la durata dei contratti.

Tutte le imprese richiedenti devono stipulare contratti di filiera con produttori di base per l'acquisizione della materia prima che assicurino vantaggi economici espliciti ai produttori stessi (sono esclusi da tale obbligo le imprese che commercializzano e trasformano esclusivamente materia prima conferita per obbligo statutario da produttori di base, soci dell'impresa stessa).

Nel comparto della silvicoltura non è obbligatorio che i contratti di filiera prevedano vantaggi economici espliciti.

La capacità di approvvigionamento di materia prima deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda, tramite contratti di filiera preliminari a copertura di almeno il 70% della materia prima di provenienza extra-aziendale da commercializzare o trasformare previsto come obiettivo finale degli investimenti.

I contratti di filiera devono essere di norma di durata triennale a partire dalla data di fine investimento; in particolari situazioni produttive, la durata può essere annuale, ma con impegno al rinnovo per i due anni successivi sempre con produttori di base.

Al termine della realizzazione degli investimenti in progetto, prima dell'erogazione del saldo del contributo previsto, tutti i contratti di filiera preliminari inseriti nel progetto devono essere confermati in contratti definitivi registrati tra le parti assicurando le medesime o più favorevoli condizioni per i produttori di base rispetto a quelle già previste nei contratti preliminari.

Alla realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto possono partecipare altri soggetti che devono sottoscrivere i contratti di filiera, specificando il loro ruolo all'interno della filiera, e impegnarsi a fornire la documentazione relativa alle modalità di pagamento dei produttori di base, su richiesta specifica della Regione Lombardia.

I richiedenti devono dimostrare che non si trovino in difficoltà finanziarie tali da non permettere la continuità aziendale e il conseguimento dei risultati attesi.

La verifica della solidità e della redditività dei richiedenti avviene attraverso l'analisi ex ante dei bilanci storici, oltre che mediante valutazioni prospettiche basate sulle aspettative di reddito derivanti dagli investimenti previsti.

La valutazione ex ante si basa sull'analisi dei bilanci dei tre anni precedenti l'investimento verificando l'equilibrio patrimoniale, il corretto ricorso alle fonti di finanziamento ed il grado di liquidità dell'azienda.

Il mancato rispetto di due dei seguenti indici comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato che non deve superare il 4%;
- indice di disponibilità (capitale circolante lordo/passività correnti esigibili entro il successivo esercizio) che non deve essere inferiore a 1;
- grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (capitale netto/attività fisse) che non deve essere inferiore a 0,33.

La valutazione della redditività ex post avviene attraverso la stesura di bilanci previsionali riferiti ai tre anni successivi alla conclusione degli investimenti con l'obiettivo di verificare la capacità dell'azienda di mantenere o raggiungere sia il reddito ed i flussi di cassa necessari a remunerare i fattori della produzione, sia un'equilibrata struttura finanziaria tale da assicurare la competitività aziendale nel settore di riferimento.

Nei bilanci previsionali viene valutato l'equilibrio dell'incidenza del valore aggiunto sul fatturato, del margine operativo lordo sul fatturato e degli oneri finanziari sul fatturato.

Tutti i richiedenti devono inoltre garantire le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli investimenti mediante un piano finanziario puntuale.

Nel settore latte vaccino, il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte.

Inoltre, prima della liquidazione del saldo del contributo, le imprese devono dimostrare di:

- svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- aver sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;
- trasformare e commercializzare materia prima di provenienza extra-aziendale per almeno il 60% (tale condizione non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi della normativa nazionale).

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi all'aiuto esclusivamente gli investimenti riguardanti:

- la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca) e dei prodotti della silvicoltura;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca) e ai prodotti della silvicoltura.

La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo sono esclusi dal sostegno.

Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione o il miglioramento di immobili;
- l'acquisto di immobili, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, alle seguenti condizioni:
 - attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e sia fissato un periodo minimo di destinazione;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, ivi inclusi software per personal computer fino a un massimo del loro valore di mercato;
- costi connessi alle spese di cui ai punti precedenti fino ad un massimo del 12% e così suddivise:
 - costi relativi all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità;

- altre spese generali, fino ad un totale massimo del 6% dei costi connessi alle spese di cui ai punti precedenti, quali gli onorari di architetti, ingegneri, agronomi e forestali e consulenti, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetti e licenze, spese per la costituzione di polizze fidejussorie di cui al successivo punto 20, spese di apertura, gestione e chiusura di conti bancari dedicati al finanziamento, spese inerenti l'obbligo di informare e pubblicizzare gli interventi finanziati dal FEASR (cartelli e targhe per un massimo di 200 euro).

Gli interventi per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità previsti al punto precedente sono ammissibili secondo le tipologie di spesa ed i relativi massimali riportati nella seguente tabella:

SPESE AMMISSIBILI	TIPOLOGIA DI SPESA	MASSIMALE DI SPESA
Spese per l'introduzione di sistemi di rintracciabilità (UNI EN ISO 22005), di qualità (norme ISO 9001:2000 e 14001:2004), di audit ambientale (Reg. CE n. 761/2000-EMAS) e di gestione dei laboratori di prova (ISO/IEC 17025)	Consulenze esterne	euro 20.000
Spese per la formazione del personale	Programma dettagliato per corsi/seminari esterni	euro 10.000
Spese per il rilascio della certificazione iniziale	Rilascio del primo certificato e visite di pre-verifica	euro 5.000

Per il presente bando, nel settore della silvicoltura sono ammessi esclusivamente:

- l'acquisto di macchine ed equipaggiamenti mobili destinate alla prima lavorazione in bosco o in aree di primo stoccaggio per la produzione di tronchi, assortimenti da spacco e fasciatura, paleria, tronchetti, legna, resti e cascami, cippato;
- l'ammodernamento o la creazione delle strutture di ricovero relative al punto precedente e l'acquisto di macchine combinate per la produzione di legna da ardere.

4.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi e spese:

- investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto di filiera;
- investimenti oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
- investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda informatizzata di contributo, da considerare per lotti omogenei;
- le iniziative che prevedano una data di fine lavori oltre il 30 giugno 2010;
- interventi per acquisto terreni;
- interventi per acquisto di impianti solari fotovoltaici;
- interventi per abitazioni e per lavori di abbellimento;
- interventi per opere provvisorie di apertura cantieri, per riparazioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi relativi a lavori edili realizzati in economia;
- investimenti di sostituzione intesi come quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata; non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente; non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali; il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio (vedi definizione al paragrafo 32), ad eccezione degli investimenti destinati alla creazione di punti vendita diretta sostenuti da imprese costituite da imprenditori agricoli associati (filiera corta);

- investimenti per mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato, ad eccezione degli investimenti previsti per la filiera corta e per il settore della silvicoltura;
- interventi per acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati;
- investimenti per attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi, tranne impianti telefonici, hardware, software, telefax e attrezzature di laboratorio;
- investimenti che prevedano la realizzazione di impianti frigoriferi e di magazzinaggio non funzionali al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva.

4.2 SPESE NON AMMISSIBILI

- spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque sostenute dopo il 01/01/2007;
- spese sostenute mediante pagamenti in contanti;
- spese sostenute al di fuori di un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
- spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- spese non iscritte a cespite (con eccezione degli investimenti in leasing, delle spese per certificazioni e dei beni, con durata pluriennale secondo la norma civilistica, portati a costo ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R.);
- spese di acquisto di beni immobili per valori superiori a 1 milione di euro e comunque superiori al 30% della spesa globale dell'investimento ammesso a finanziamento (l'immobile da acquisire deve essere comunque esistente al momento della presentazione della domanda, aver una destinazione d'uso diversa da quella per cui verrà utilizzato e non può essere acquisito da società associate e collegate);
- spese per IVA ed altre imposte/tasse recuperabili da parte del beneficiario;
- spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, per le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti e per indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari del contributo.

5. LIMITI E DIVIETI

Il contributo finanziario viene accordato agli investimenti realizzati sul territorio regionale.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Di seguito vengono elencate le priorità specifiche per i principali comparti d'intervento e per zone del territorio lombardo, individuando anche limiti ed esclusioni, in coerenza con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Priorità	Limiti
CARNI BOVINE	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06; • adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. 	Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.
CARNI SUINE	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06; • adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. 	Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.
CARNI AVICOLE	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06; • Adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. 	
LATTIERO CASEARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A, B e C; • investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06. 	Per quanto riguarda il latte vaccino e i suoi derivati sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti che comportino un aumento della capacità di trasformazione di prodotti oggetto di aiuti comunitari all'ammasso; • investimenti realizzati da soggetti che non rispettano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle quote latte e che non garantiscano il rispetto delle quote di produzione imposte al produttore agricolo di base.

Comparto	Priorità	Limiti
UOVA	Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06.	
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone C e D; • investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06 nelle zone C e D. 	<p>Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima.</p> <p>Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.</p>
ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione; • investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06. 	<p>Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito dei programmi operativi delle Organizzazioni di Prodotto, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996 proposte da imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale e creazione di nuovi uffici commerciali; assistenza tecnica lotta integrata; imballaggi riciclabili, innovativi e riutilizzabili; macchinari ed attrezzature per movimentazione interna prodotto, adeguamenti impianti e macchinari esistenti; spese di noleggio e acquisto per trasporti in atmosfera controllata, logistica; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti.</p> <p>Il PSR interviene a livello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono a O.P. e non svolgono esse stesse ruolo di O.P. per tutte le tipologie di intervento; • imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono a O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: il finanziamento di interventi strutturali relativi a attività di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti; nuovi impianti e macchinari specifici per lavorazione e trasformazione del prodotto (es. selezionatrici, calibratrici ecc.); strutture e relativi nuovi impianti per il condizionamento e la conservazione del prodotto; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti.

Comparto	Priorità	Limiti
CEREALI	<ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A e B; adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. 	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> investimenti riguardanti gli impianti di magazzinaggio e insilamento che non siano funzionali al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva; nel caso di destinazione ad alimenti per animali, vigono anche le esclusioni previste per lo specifico settore.
OLIO DI OLIVA	Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06.	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima.
ALIMENTI PER ANIMALI	<ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n 1974/06; investimenti finalizzati al miglioramento dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti. 	Sono esclusi investimenti che prevedano l'aumento della capacità produttiva, a meno che non venga documentato l'abbandono nella Regione Lombardia o in Regioni limitrofe, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva (a destinazione alimentazione animale) superiore all'aumento previsto.
SILVICOLTURA		<ul style="list-style-type: none"> Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Gli investimenti finalizzati alla generazione di energia da materia prima agricola e/o forestale:

- sono limitati alla potenza massima di 1 MW;
- devono trattare prevalentemente materia prima agricola e/o forestale;
- l'energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell'azienda.

In caso di applicazione della presente Misura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale secondo l'approccio Leader e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura potrà essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

6.1 MASSIMALE DI SPESA

E' fissato un limite minimo ed un limite massimo della spesa ammissibile a finanziamento per ogni domanda, pari rispettivamente a 250.000 euro e a 5.000.000 euro; il limite minimo per le aree svantaggiate dell'all. 12 del PSR è fissato a 125.000 euro.

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi a finanziamento, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione, il progetto complessivo che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento della spesa ammissibile a contributo.

6.2 TIPOLOGIA D'AIUTO

L'aiuto è concesso secondo le seguenti modalità:

- per investimenti che, in sede di spesa riconosciuta ammissibile, risulti inferiore a 2.000.000 euro, i richiedenti devono scegliere, in sede di presentazione della domanda di finanziamento sulla misura 123, tra contributo in conto capitale o contributo in conto interesse sul mutuo concesso da un istituto di credito;
- per investimenti che, in sede di spesa riconosciuta ammissibile, risulti uguale o superiore a 2.000.000 euro, il contributo è concesso in conto interessi sul mutuo concesso da un istituto di credito.

Le due tipologie di aiuto sono mutuamente esclusive.

6.3 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Il valore del sostegno espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, è fissato:

- al 30% per le microimprese, piccole e medie;
- al 20% per le grandi imprese (limitatamente per quelle che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro).

Nel settore dei prodotti forestali il valore del sostegno espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, è fissato:

- al 30% per le microimprese per investimenti sino a 1.300.000 euro e, comunque, con applicazione del regime "de minimis" (Reg. CE n 1998/2006 che prevede un contributo massimo di 200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regime di "de minimis" nel periodo considerato);
- al 15% per le microimprese per investimenti superiori a 1.300.000 euro, in applicazione del Reg. CE n 70/2001 e dell'aiuto in esenzione n XS 298/07 ovvero, per investimenti sino a 1.300.000 euro, nel caso in cui l'impresa abbia già raggiunto la soglia del regime "de minimis" con contributi pubblici in altri ambiti.

6.4 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE

Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un istituto di credito che abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l' Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'istituto di credito e il beneficiario.

Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuali del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea, periodicamente pubblicato anche sul sito della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia.

Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui al paragrafo precedente 6.3.

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'O.P.R. all'istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi, non sono previsti pagamenti di stati di avanzamento lavori.

7. PRIORITA' D'INTERVENTO

La valutazione complessiva del progetto tiene conto di elementi qualificanti di carattere generale di seguito riportati, coerentemente con l'approccio strategico e le priorità previste nel PSR.

Criteri orizzontali

CRITERI	OBIETTIVI PSR	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
---------	---------------	-------------------------	-----------

1 Ubicazione del progetto	Favorire lo sviluppo e l'insediamento di imprese in zone svantaggiate	Ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti nelle aree svantaggiate dell'all. 12 del PSR	PUNTI 5
2 Potenziamento dello sviluppo e della immissione sul mercato di prodotti tipici e biologici	Rispondere alla domanda crescente e diversificata dei consumatori di prodotti alimentari di alta qualità	Il progetto deve prevedere come obiettivo una percentuale di materia prima destinata a prodotto tipico o biologico, riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria, superiore al 50% del totale	PUNTI 5

Criteria specifici di valutazione progettuale

CRITERI	OBIETTIVI PSR	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
3 Innovazione tecnologica	Incrementare il valore aggiunto delle produzioni agro alimentari e forestali e accrescere la solidità e la competitività delle imprese agro alimentari e forestali	- Investimenti con obiettivo di innovazioni di processo e di prodotto	PUNTI 10
		In alternativa: - Rapporto costi innovazione tecnologica (sono escluse opere edili, impianti generici e spese generali) e costo totale degli investimenti	- superiore all'80%: PUNTI 5 - superiore al 50%: PUNTI 2
4 Fiera corta	Favorire l'integrazione di filiera e l'avvicinamento di produttori e consumatori	Investimenti realizzati da imprenditori agricoli associati con l'obiettivo della commercializzazione dei prodotti	PUNTI 10
5 Agroenergia	Incentivare la creazione di sistemi agro energetici ad uso aziendale con l'utilizzo prevalente di materia prima agricola e/o forestale	Gli investimenti devono prevedere l'obiettivo dell'impiego prevalente di materia prima agricola e/o forestale per la creazione di energia da utilizzare nel ciclo produttivo aziendale	PUNTI 10
6 Integrazione di filiera	Garantire l'integrazione di filiera, l'orientamento delle produzioni, l'organizzazione e la concentrazione dell'offerta dei prodotti	Gli investimenti devono essere proposti da Organizzazioni di Prodotto riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n 2200/96	PUNTI 10
7 Ricadute economiche sui produttori di base	Garantire il miglioramento del reddito dei produttori di base attraverso la loro partecipazione ed integrazione nella filiera della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali	Società di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228 con obbligo statutario di conferimento e le Organizzazioni di Prodotto riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96	fino a PUNTI 10 calcolati proporzionalmente al prodotto conferito dai soci. (La parte di prodotto conferito da fornitori non soci viene valutata, sempre proporzionalmente, con le modalità di seguito previste per le altre tipologie d'impresa).

		<p>In alternativa: per le altre imprese il punteggio viene attribuito se il contratto di filiera prevede, per almeno tre anni, una maggiore remunerazione della materia prima ai produttori di base rispetto al prezzo di mercato di riferimento e, comunque, con garanzia che la prevista maggiorazione di remunerazione al produttore non sia inferiore a quella pagata nei due anni precedenti la richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori (il punteggio è calcolato proporzionalmente alla percentuale di materia prima acquisita con contratti di filiera)</p> <p>Inoltre, se viene previsto il conferimento di almeno il 50% della materia prima con contratti di filiera sottoscritti da Organizzazioni di Prodotto</p>	<p>Se tale maggiorazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiore al 3%: PUNTI 7 - > 2% fino al 3%: PUNTI 5 - > 1% fino al 2%: PUNTI 3 <p>Altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti per i produttori di base: PUNTI 1</p> <p>Nessuna remunerazione: progetto non ammissibile</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 2</p>
8 Priorità di settore	Coerenza con le strategie regionali di sviluppo prioritario settoriale e territoriale	Gli investimenti devono prevedere la coerenza con le priorità specifiche individuate dalla Misura 123 per i principali comparti d'intervento e per le zone del territorio lombardo	PUNTI 30
9 Introduzione di sistemi di rintracciabilità e di gestione ambientale	Miglioramento e controllo della sicurezza dei prodotti alimentari per la tutela dei consumatori e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali	Gli investimenti devono prevedere il conseguimento delle seguenti certificazioni (o essere già certificati): Certificazione UNI 10939 Certificazione ISO 14000/EMAS	punti 1 punti 1
10 Economie di scala	Promuovere lo sviluppo e l'integrazione orizzontale o verticale nella catena agro alimentare delle imprese agricole e forestali	Gli investimenti devono avere l'obiettivo di aggregare unità produttive di società di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228 con obbligo statutario di conferimento	punti 4
11 Redditività e solidità dell'impresa	Favorire la penetrazione e l'insediamento nel mercato globale di imprese agro alimentari e forestali di comprovata solidità e competitività	Risultati di bilancio: indice relativo all'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (considerando la media degli ultimi 3 bilanci)	inferiore a 1%: PUNTI 2 da 1% a 3%: PUNTI 1 superiore 3%: PUNTI 0
12 Cantierabilità del progetto	Favorire le imprese agro alimentari che garantiscano una puntuale attuazione degli investimenti	Per progetti con investimenti relativi esclusivamente a impianti e/o macchinari	PUNTI 2
		In alternativa: per progetti che prevedono opere edili, con Permesso di costruire o D.I.A. che attesti la possibilità di eseguire tutti i lavori edili	PUNTI 1

Il punteggio previsto dal criterio di valutazione 8 "Priorità di settore" viene riconosciuto esclusivamente ai progetti con investimenti prevalentemente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati al paragrafo 5 per ogni comparto d'intervento.

A parità di punteggio di due o più progetti in graduatoria, viene data priorità ai soggetti che prevedono interventi con importi di spesa inferiori.

8. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA D'AIUTO

Le domande di contributo sulla misura 123 devono essere presentate sia per via telematica che cartacea:

- la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed entro e non oltre il **19 giugno 2008** (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate);
- la domanda cartacea deve essere presentata entro il **30 giugno 2008**.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo sulla misura 123, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

8.1 IL FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale, gestito in forma esclusivamente informatica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)¹, raccoglie l'insieme dei dati aziendali ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese.

I soggetti privati che non esercitano attività agricola devono chiedere la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale:

- presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - SIARL);

oppure

- presso la Struttura regionale competente per territorio:
 - Sedi Territoriali Regionali (STeR) ubicate nei capoluoghi di provincia;
 - Direzione Generale Agricoltura (per il territorio provinciale di Milano).

Per la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale occorre presentare:

- copia del certificato di attivazione della partita I.V.A.;
- copia del certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., necessari per la compilazione, sul SIARL, delle fasi relative ai dati anagrafici e fiscali (FA_AZI), del legale rappresentante (FA_CON) e della localizzazione dell'azienda (FA_UTE), che sono obbligatorie.

I soggetti che svolgono anche attività agricola, e come tali possono essere interessati anche ad altre misure del PSR 2007-2013, per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale devono rivolgersi esclusivamente ai CAA.

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere all'inoltro della domanda telematica di contributo.

9. A CHI E COME INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda telematica deve essere inoltrata entro e non oltre il **19 giugno 2008**:

- attraverso il sito della Direzione Generale Agricoltura nella sezione SIARL, previa registrazione (il sistema rende disponibile agli utenti non registrati un modulo di registrazione da inviare per posta elettronica e, successivamente, la login e la password che permetteranno la presentazione della domanda di contributo per via telematica e l'accesso in visualizzazione al proprio fascicolo aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati);

oppure

¹ Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 123. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- tramite un soggetto abilitato, cui va attribuita specifica delega, con una procedura automatica gestita sul SIARL.

La procedura nel dettaglio prevede:

- la compilazione della domanda;
- la compilazione della scheda della misura 123;
- l'inoltro della domanda e della scheda di misura (il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante: amministrazione competente, oggetto del procedimento, ufficio competente e responsabile del procedimento, ufficio presso il quale prendere visione o accedere agli atti e data di presentazione della domanda; le informazioni eventualmente non trasmesse sono fornite al momento della prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo);
- la stampa della domanda e della scheda di misura che devono essere firmate in originale.

La copia cartacea della domanda e della scheda di misura devono essere inoltrate entro il **30 giugno 2008**, alla Direzione Generale Agricoltura - Via Pola 12/14 - 20124 Milano, ovvero alle Sedi Territoriali Regionali ai seguenti indirizzi:

○ BERGAMO	-	Via XX settembre 18/A	-	24100
○ BRESCIA	-	Via Dalmazia, 92/94	-	25100
○ COMO	-	Via Einaudi, 1	-	22100
○ CREMONA	-	Via Dante, 136	-	26100
○ LECCO	-	C.so Promessi Sposi, 132	-	22053
○ LODI	-	Via Hausmann, 11	-	26900
○ MANTOVA	-	C.so Vittorio Emanuele 57	-	46100
○ MONZA	-	P.za Cambiaghi, 3	-	20052
○ PAVIA	-	Viale Cesare Battisti, 150	-	27100
○ SONDRIO	-	Via del Gesù, 17	-	23100
○ VARESE	-	Via Belforte 22	-	21100

Per le domande cartacee presentate a mano, la data di arrivo registrata dalla Struttura regionale con il numero di protocollo o con il timbro di ricezione attesta il rispetto dei termini sopra indicati.

Per le domande cartacee inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione che deve recare una data precedente o uguale a quella di scadenza.

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Insieme con la copia cartacea della domanda e della scheda di misura il richiedente deve inviare alla Direzione Generale Agricoltura, o alla Sede Territoriale regionale, tutta la documentazione prevista a seconda della tipologia di progetto di filiera, utilizzando i riferimenti sotto elencati, pena l'inammissibilità della domanda stessa:

- a scheda di progetto relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali e di monitoraggio dell'investimento utilizzando l'allegato 1;
- b contratti preliminari di filiera sottoscritti con i produttori di base che soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 3;
- c scheda di adesione al progetto di filiera, utilizzando l'allegato 2: compilata obbligatoriamente da tutti i produttori di base sottoscrittori dei contratti di filiera che devono indicare quale parte della loro materia prima è interessata al progetto di filiera;
- d certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (anche nel caso di associazioni temporanee d'impresa) attestante l'iscrizione e la vigenza, che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbia in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- e per le società di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228, statuto della società ed elenco dei soci con i quantitativi di materia prima conferiti nell'ultimo anno specificando, nel caso, quale parte di materia prima è interessata all'investimento;
- f delibera degli organi societari o dichiarazione del titolare riportante:
 - approvazione dell'iniziativa prevista nella domanda di contributo;
 - impegno a non richiedere altri contributi pubblici per gli investimenti oggetto della domanda;
 - impegno a terminare l'investimento nei tempi previsti;
 - impegno a tenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
 - impegno a collaborare con gli incaricati dei controlli, a consentire l'accesso alla propria azienda e a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti;

- (per gli operatori del settore lattiero caseario) impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante le quote latte e a garantire il rispetto delle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;
- g copia dei bilanci (o documenti equivalenti) relativi agli ultimi tre anni di attività, regolarmente depositati presso la C.C.I.A.A., completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale;
- h documentazione relativa alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie a copertura della parte di investimento a carico del richiedente:
- nel caso di fondi propri: individuazione analitica delle voci di bilancio utilizzabili o atti attestanti la volontà di apportare capitali (prestito soci o aumenti di capitale),
 - nel caso di prestiti da terzi: mutui o fidi concessi ovvero comunicazioni di istituti di credito di concessione della copertura finanziaria, sempre con indicazione dei relativi importi;
- idichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la tipologia d'impresa (microimpresa, piccola impresa, media impresa o grande impresa) secondo quanto definito dalla Raccomandazione 2003/361/CE, utilizzando l'allegato 3;
- l documentazione comprovante il titolo di godimento dell'area e/o dell'immobile su cui è previsto l'investimento e visura catastale in corso di validità; nel caso di affitto, autorizzazione della proprietà a realizzare gli investimenti;
- m ove necessario, permesso di costruire o D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005), ovvero documento rilasciato dal Comune comprovante che i mappali, su cui è previsto l'investimento, siano destinati all'attività oggetto del finanziamento;
- n (nel settore degli alimenti di origine animale e nel settore dei mangimi, ove è previsto il riconoscimento) nei casi di nuove attività, ampliamento o modifica del ciclo tecnologico, parere preventivo dell'autorità sanitaria in merito alla conformità delle opere da realizzare alle direttive comunitarie in materia di autorizzazioni sanitarie allo svolgimento dell'attività, completo delle planimetrie allegate e corrispondenti a quelle eventualmente presentate al comune;
- p ove necessario, documentazione dell'ASL competente che comprovi dismissioni, potenziamenti e nuovi insediamenti di unità produttive nel settore interessato, negli ultimi due anni;
- q relazione che illustri l'obbiettivo e le finalità del progetto e gli sbocchi di mercato previsti per i prodotti interessati a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante;
- r descrizione tecnico/economica dell'investimento a firma di un tecnico qualificato, articolata per capitoli di spesa, con riepilogo di spesa e con dettaglio e motivazione dei preventivi prescelti previsti al successivo punto s);
- s progetto esecutivo composto da:
- per le opere edili, il computo metrico analitico, a firma di un tecnico qualificato, a cui siano applicati i prezzi unitari non superiori a quelli contenuti nel Listino prezzi delle opere edili della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati del 20%; per le voci del computo riguardanti materiali e lavori speciali, non compresi nel Listino prezzi, è necessario fornire tre offerte comparative in originale;
 - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti (elettrico, idrico sanitario, condizionamento, ecc.) rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune di competenza per l'ottenimento dei necessari permessi urbanistici; nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione le tavole quotate devono riprodurre la situazione prima dell'intervento e/o le demolizioni;
 - per gli impianti generici, i macchinari e le attrezzature specifiche, tre preventivi comparativi in originale (nel caso di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti per le quali sia impossibile reperire più fornitori, un tecnico qualificato deve fornire una dichiarazione specifica attestante l'impossibilità di individuare ditte concorrenti, allegando una relazione tecnica giustificativa);
 - per l'acquisto di beni immobili esistenti:
 - a) perizia giurata riportante il valore di mercato e il costo di costruzione del bene, rettificato sulla base del coefficiente di vetustà, per il quale viene richiesto il contributo, con attestazione della conformità del bene immobile alla normativa urbanistica vigenti e con allegati i relativi disegni;
 - b) promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi di acquisto ed il valore dell'immobile; il valore dell'immobile risultante dalla promessa di vendita viene ammesso a finanziamento sino a un massimo dei valori risultanti dalla perizia giurata;
 - c) dichiarazione del venditore che lo stesso non ha beneficiato, nei 10 anni precedenti, di finanziamenti pubblici e che non è soggetto a vincoli e ipoteche, con fotocopia del Documento d'Identità del dichiarante;

- d) documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile da acquisire;
- per i sistemi certificati:
 - a) relazione tecnica firmata di un tecnico qualificato che illustri in dettaglio il progetto nelle sue fasi, le finalità e i risultati attesi, indicando le singole attività e i tempi di attuazione; nello specifico, per l'implementazione di sistemi di rintracciabilità la relazione dovrà evidenziare:
 - il prodotto e/o le materie prime per i quali si vuole garantire la rintracciabilità;
 - il capo filiera, i soggetti coinvolti e il loro ruolo nel sistema della rintracciabilità;
 - la descrizione dei flussi materiali lungo la filiera e del trasferimento delle informazioni collegate all'unità da tracciare;
 - le modalità di comunicazione dell'informazione legata al prodotto tracciato.
 - b) tre preventivi di spesa dettagliati e in originale per le spese previste nella tabella del paragrafo 4, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta.

Il beneficiario che si avvale della modalità di erogazione del contributo in conto interessi deve farne richiesta all'atto della presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti possono fare riferimento a documentazione già presentata alla Regione Lombardia ed allegare ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione del progetto.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili all'istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta.

10.1 ERRORE SANABILE O PALESE

Gli **errori sanabili o palesi** presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Struttura regionale competente, possono essere corretti in qualsiasi momento.

La Struttura regionale competente, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori sanabili o palesi possono essere corretti anche su iniziativa dell'interessato mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande.

Si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Nei casi di **errori non sanabili**, la Struttura regionale competente pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla misura.

10.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

La domanda deve essere completa di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, prevista al paragrafo 10, indispensabile per poter avviare l'istruttoria, pena la pronuncia di non ricevibilità della domanda, che la struttura regionale competente per territorio comunica al richiedente.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA'

Le strutture regionali competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza prevista al punto 8, effettuano i controlli amministrativi delle domande di contributo, la presenza, la completezza e la correttezza di tutta la documentazione richiesta per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità e la conformità della domanda alle presenti disposizioni attuative, trasmettendola alla Direzione Generale Agricoltura, corredata altresì da una relazione che individui gli interventi ammissibili e/o non ammissibili con i relativi importi.

Entro i successivi 60 giorni, il Nucleo di Selezione, formalmente costituito presso la Direzione Generale Agricoltura e composto da funzionari nominati con decreto D.G. Agricoltura, verifica l'ammissibilità dei progetti e assegna i punteggi con le priorità d'intervento stabilite al paragrafo 7.

Per essere ammissibile un progetto deve avere un punteggio minimo pari a 15 punti.

Per il comparto della silvicoltura il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 10 punti.

11.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Direzione Generale Agricoltura, entro 20 giorni dalla data del verbale conclusivo del Nucleo di Selezione, comunica ad ogni richiedente l'esito della valutazione, nonché le modalità di riesame.

11.2 RICHIESTA DI RIESAME

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso, il richiedente, entro 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito istruttorio, può, ai sensi della legge n 241/90, presentare alla Direzione Generale Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Ove il richiedente non si avvalga della possibilità di riesame, la valutazione istruttorio assume carattere definitivo, salvo le ulteriori possibilità di ricorso previste dalla legge.

12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Il Nucleo di Selezione risolve il riesame di norma entro 30 giorni dalla sua presentazione, salvo comprovate necessità istruttorie della Regione, che devono essere comunicate tempestivamente al richiedente, e redige la proposta di graduatoria dei soggetti finanziati, l'eventuale graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziati e l'elenco dei soggetti non ammissibili.

Per il comparto della silvicoltura, contraddistinto da una particolare situazione strutturale e da una peculiare dinamica produttiva, viene redatta una specifica graduatoria di settore.

Le disponibilità finanziarie vengono ripartite proporzionalmente all'entità richiesta per ogni singola graduatoria.

13. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La Direzione generale Agricoltura approva la graduatoria dei soggetti finanziati, l'eventuale graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziati e l'elenco dei soggetti non ammissibili che vengono pubblicate sul B.U.R.L. e comunicate a OPR.

La Direzione generale Agricoltura comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito finale dell'istruttoria e, per le ditte finanziate, nella nota di concessione del finanziamento vengono indicati l'importo ammesso, l'importo finanziato e il relativo contributo concesso.

Le Strutture regionali competenti predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

14. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Qualora i soggetti finanziati non utilizzassero per qualsiasi motivo, totalmente o in parte, le risorse loro assegnate, le economie vengono destinate al finanziamento dei soggetti inclusi nella graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziati.

La graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati decade automaticamente alla pubblicazione del successivo bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi, fatturati e pagati entro e non oltre la data di fine lavori prevista dal progetto approvato.

15.1 PROROGHE

Eventuali rinvii alla data di fine lavori prevista nel progetto approvato, sempre nel limite dei 30 giugno 2010, devono essere richieste, motivandone la necessità, alla Struttura regionale competente per territorio.

Per motivate cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del beneficiario, su richiesta del beneficiario, la Struttura regionale competente può disporre un'unica proroga alla data di fine lavori fino al limite massimo del 31 dicembre 2010.

Il mancato rispetto della data di fine lavori comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del SAL percepito o, nel caso gli obiettivi progettuali siano stati comunque conseguiti, il recupero delle somme erogate corrispondenti agli interventi non ancora realizzati.

15.2 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (nuova costruzione edile, ristrutturazione di singolo reparto esistente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto elettrico, impianto di refrigerazione, impianti di lavorazione di uno specifico reparto, una tipologia di macchinario).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite S.I.A.R.L., alla Struttura regionale competente, un'apposita domanda.

La domanda in forma cartacea deve pervenire entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica e deve essere corredata da una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

La domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere obbligatoriamente presentata prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione della Struttura regionale competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Struttura regionale competente autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di 20.000 euro.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a 20.000 euro, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Struttura regionale competente con le modalità previste al paragrafo 15.2.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Il beneficiario può presentare alla Struttura regionale competente una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti corrispondente a un importo compreso tra il 50% e l'80% del contributo concesso; l'acconto è commisurato all'incidenza del SAL sull'importo complessivo del progetto ammesso e non sull'importo ammesso a finanziamento.

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di stati di avanzamento lavori.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del SAL, allegando:

- la documentazione prevista al successivo paragrafo 17, limitatamente ai seguenti punti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (solo nel caso opere edili e/o impianti generici siano terminati), 9, 11, 12, 18;
- nel caso di SAL superiore al 60%, polizza fidejussoria stipulata con le modalità previste al successivo paragrafo 21.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici del singolo intervento.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato l'eventuale sopralluogo, la Struttura competente per territorio, redige il verbale di accertamento e, tramite l'applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel "Manuale" OPR.

Una volta generati in ELEPAG gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Il beneficiario presenta la domanda di pagamento del saldo alla Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti previsti dal progetto, corredata dalla seguente documentazione in relazione alla tipologia di iniziative previste in progetto:

- 1 contratti di filiera confermati in contratti definitivi e registrati che assicurino le medesime o più favorevoli condizioni rispetto a quelle già previste nei contratti preliminari;
- 2 elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute, utilizzando l'allegato 4;
- 3 copie delle fatture esposte nell'elenco contratti, con preventivi, ordini e conferme cui fanno riferimento le fatture stesse (le fatture devono indicare con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e l'eventuale numero seriale o di matricola); inoltre, allegata a ciascuna fattura:
 - copia dei documenti di trasporto;
 - originale della dichiarazione liberatoria del fornitore, compilata utilizzando l'allegato 5;
 - copia del bonifico, ricevuta bancaria o altro documento equiparabile rilasciata dall'istituto di credito (per "home banking": stampa dell'operazione con data, numero transazione, causale dell'operazione e relativo estratto conto) oppure eventuale fotocopia dell'assegno "non trasferibile" emesso e relativo estratto conto;**si rammenta che in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e che, per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata, deve essere tenuto un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile;**
- 4 relazione tecnico-amministrativa che evidenzi, per singola voce di preventivo, le motivazioni delle differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato;
- 5 layout dell'unità produttiva con evidenziata la collocazione dei nuovi investimenti e le relative matricole di identificazione;
- 6 per le opere edili, contabilità analitica raffrontata con i prezzi unitari della CCIAA della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfetariamente scontati del 20%, ed eventualmente corredata dai libretti delle misure e sommari, dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento;
- 7 per gli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario), contabilità analitica con gli eventuali specifici rapporti giornalieri;
- 8 contabilità finale delle opere edili e degli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario), redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato attestante che tipologie di lavori e quantità corrispondono a quanto realizzato in esecuzione del progetto finanziato;
- 9 disegni quotati esecutivi delle opere realizzate, comprese le demolizioni;
- 10 documentazione per la conformità alle norme comunitarie applicabili agli investimenti:
 - copia dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dall'autorità sanitaria e/o, nei casi di nuove attività, ampliamento o modifica del ciclo tecnologico, copia della scheda di notifica ai fini della registrazione, da parte della ASL competente, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005, per le attività soggette unicamente all'obbligo di registrazione ovvero copia del provvedimento di riconoscimento, condizionato rilasciato dalla ASL competente ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005, per le attività soggette all'obbligo del riconoscimento;

- per progetti con opere edili: permesso di costruire o D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005), agibilità (dichiarazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2007 con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale), inizio attività produttiva (dichiarazione ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. 8/2007 con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale) e dichiarazione del comune della regolarità della documentazione presentata;
 - descrizione di tutti gli impianti, le attrezzature e i macchinari oggetto del finanziamento redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente;
 - (per i settori degli alimenti di origine animale e il settore dei mangimi, ove è previsto il riconoscimento) nei casi di nuove attività, ampliamento o modifica del ciclo tecnologico dichiarazione dell'autorità sanitaria in merito alla conformità degli investimenti realizzati alle norme comunitarie;
- 11 in caso di acquisto di un immobile, atto di acquisto dell'immobile nel quale risulti il valore del bene oggetto di finanziamento al netto di eventuali altre acquisizioni; il prezzo di acquisto viene ammesso a finanziamento sino a un massimo dei valori risultanti dalla promessa di vendita e dalla relativa perizia giurata presentata in sede di domanda;
- 12 per i sistemi certificati:
- relazione relativa all'attività svolta, ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti, con riferimento agli obiettivi progettuali firmata da un tecnico qualificato;
 - copia del manuale della qualità, su supporto informatico;
 - attestati di partecipazione a corsi rilasciati a fronte di una partecipazione dei propri addetti alla qualità ad almeno il 75% del tempo di durata del corso;
 - copia del documento di certificazione rilasciato da organismi abilitati;
- 13 delibera degli organi societari o dichiarazione del titolare ad ottemperare e a mantenere gli impegni previsti dalla misura 123 del P.S.R. 2007-2013 ed, in particolare a:
- rispettare, per tre anni successivi alla conclusione dell'investimento, gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima e, nel caso di cambio dei soggetti conferenti, a stipulare contratti di sostituzione con produttori di base alle medesime condizioni contrattuali;
 - a non richiedere altri contributi pubblici per gli investimenti oggetto del finanziamento;
 - a non richiedere, per le spese sostenute per l'investimento, sconti, ribassi e restituzioni dopo l'erogazione del contributo;
 - non distogliere dalla destinazione prevista le opere edili, gli impianti e i macchinari per cinque anni, a partire dalla data di erogazione del contributo finale;
 - iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse a finanziamento per le quali è previsto l'obbligo di registrazione;
 - pubblicizzare e informare il pubblico circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato;
 - (per le certificazioni di sistemi) mantenere le certificazioni oggetto di finanziamento nei tre anni successivi alla data del rilascio;
 - (per prodotti tipici, biologici o sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato) continuare a produrre, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale, quantitativi di prodotti tipici e/o biologici, (riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, e/o da sistemi di qualità alimentare, riconosciuti dallo Stato) percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento;
 - a collaborare con gli incaricati dei controlli, a consentire l'accesso alla propria azienda e a fornire, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale, la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, in merito ai controlli sugli impegni di cui ai punti precedenti e la documentazione in merito ai risultati dell'investimenti da redigere con le modalità stabilite dalla Regione Lombardia;
- 14 (per contributi in conto interesse) contratto di mutuo stipulato con un istituto di credito, con allegato il piano di ammortamento (per le modalità vedi paragrafi 6.4 e 17.1);
- 15 polizza fidejussoria stipulata con le modalità stabilite al successivo paragrafo 20 nei seguenti casi:
- assenza di agibilità e dichiarazione di inizio attività produttiva previste al precedente punto 10;
 - assenza delle autorizzazioni sanitarie previste al precedente punto 10;
- 15 (per gli immobili non in proprietà) contratto col quale le parti garantiscano il vincolo di destinazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale;
- 17 (per il settore latte vaccino) documentazione relativa alle quote assegnate ai produttori di latte che hanno sottoscritto i contratti di filiera per la verifica del rispetto delle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;

- 18 per importi di contributo complessivi superiori a 154.937,00 euro, presentazione alla Prefettura competente della documentazione necessaria per il rilascio dell'informativa del prefetto relativa alla legge 31 maggio 1965 n 575 e successive modificazioni in materia di "antimafia";
19. affissione in loco di un cartello o di una targa informativa con le modalità stabilite dal documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici del singolo intervento.

17.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Nel caso in cui il produttore abbia già stipulato un mutuo per la realizzazione dell'opera, deve presentare, la domanda di pagamento, con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale, deve essere corredata di:

- contratto di mutuo stipulato presso un istituto finanziario intermediario convenzionato con OPR;
- piano d'ammortamento calcolato sulla base dell'importo ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui il produttore non abbia ancora stipulato un mutuo al momento della presentazione della domanda di pagamento finale si procede nel modo seguente:

1° Fase – Presentazione della domanda di pagamento ai fini dell'esecuzione dell'accertamento finale;

2° Fase – La Struttura regionale competente redige il verbale di accertamento finale e comunica al beneficiario la spesa ammissibile;

3° Fase – il beneficiario, a completamento della domanda di pagamento inoltrata, presenta la seguente documentazione:

- il contratto di mutuo stipulato presso un istituto finanziario intermediario convenzionato con OPR;
- il piano d'ammortamento calcolato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile desunto dal verbale di accertamento finale.

Il contributo è calcolato con le modalità previste al paragrafo 6.4 ed è versato in un'unica soluzione all'istituto finanziario intermediario con il quale il beneficiario ha stipulato il contratto di mutuo.

18. CONTROLLI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dell'esecuzione dei lavori e il controllo della completezza e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari è eseguita da funzionari delle Strutture regionali che non abbiano partecipato all'istruttoria, entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di accertamento.

Il controllo comprende anche:

- l'effettuazione di un sopralluogo per la verifica dell'effettiva realizzazione dei lavori per i quali si richiede la liquidazione;
- la verifica che l'impresa svolge attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e/o forestali;
- (per i soggetti che non siano cooperative agricole o organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi della normativa nazionale) la verifica che l'impresa trasforma e/o commercializza materia prima di provenienza extra-aziendale per almeno il 60%;
- la verifica che l'impresa ha sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;
- la verifica che il beneficiario ha utilizzato un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
- la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato il sopralluogo, la Struttura competente per territorio, redige il verbale di accertamento e, tramite l'applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel "Manuale" OPR.

Una volta generati in ELEPAG gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

19. RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO

Nelle domande di pagamento del SAL e del saldo si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

La Struttura regionale competente controllando le domande di pagamento determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura regionale competente (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000€.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000€.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000 - 9.000)/9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

20. FIDEJUSSIONI

L'erogazione dei contributi può essere effettuata solo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in originale nei seguenti casi:

- erogazione di SAL superiore al 60% previsto al paragrafo 16;
- assenza della documentazione per la conformità alle norme comunitarie applicabili agli investimenti prevista al punto 10 del paragrafo 17.

La polizza deve essere intestata all'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

La polizza deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema previsto dal "Manuale" OPR riportata nell'allegato 6.

L'importo garantito deve essere pari a quello da erogare, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

Qualora fosse stato già erogato un SAL, al momento del saldo, la polizza dovrà garantire l'importo complessivo spettante.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a un anno maggiorata di tre semestralità di rinnovo automatico con la possibilità di eventuali proroghe semestrali richieste da OPR.

La polizza fideiussoria intestata all'OPR è svincolata dalla funzione di Autorizzazione dell'OPR previo ricevimento del nulla osta allo svincolo da parte della Struttura regionale delegata all'istruttoria.

La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dalla conferma della sua validità.

Non è necessario richiedere la conferma di validità, qualora la garanzia sia emessa direttamente dalla Sede Centrale o da una filiale dell'Ente Garante (di norma un Istituto Bancario) con poteri analoghi a quelli della sede centrale.

Le garanzie stipulate presso filiali o agenzie devono essere validate dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

La richiesta di conferma della garanzia fideiussoria deve essere inoltrata dalla Struttura regionale competente all'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale OPR.

La conferma della validità della garanzia dovrà essere rinviata in originale o a mezzo fax alla Struttura regionale richiedente utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale OPR.

Alla conferma di validità dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Struttura Regionale competente, dopo la compilazione del verbale di accertamento, redige tramite l'applicativo ELEPAG la relativa proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel "Manuale" OPR.

Una volta generati in ELEPAG gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

22. COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Struttura Regionale competente per territorio comunica al beneficiario l'erogazione del contributo spettante a seguito dell'invio dell'elenco di liquidazione ad O.P.R.

Nella comunicazione deve essere indicato il numero e la data dell'elenco di liquidazione, l'importo da erogare e la tipologia di pagamento (SAL o saldo).

23. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco si effettua su un campione estratto dal totale delle domande ammesse a finanziamento per ciascuna misura, comprende verifiche approfondite e prevede una visita presso la sede dell'operazione.

I controlli in loco si effettuano con le modalità stabilite dal "Manuale" OPR e prevedono, oltre alle verifiche previste dai controlli amministrativi, la verifica:

- delle autocertificazioni o dichiarazioni;
- del raggiungimento e del mantenimento degli impegni assunti.

Solo per le domande estratte per il controllo in loco, la visita in situ, prevista nei controlli amministrativi, coincide con il controllo in loco; in tal caso la visita in situ deve comprendere tutte le verifiche sopra elencate per il controllo in loco.

Il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico amministrativo in fase istruttoria.

Al termine del controllo effettuato il funzionario redige un verbale specifico e la relativa check-list.

24. CONTROLLI EX-POST

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno e gli elementi da verificare nel corso dei controlli ex post saranno approfonditi in un apposito Manuale Operativo redatto a cura di OPR.

I controlli ex post sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

I controlli ex post sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Il controllo prevede l'effettuazione di un sopralluogo, la verifica di documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

I controlli ex post, in particolare, verificano:

1. che l'investimento non subisca modifiche sostanziali che:
 - a. ne alterino la destinazione o l'uso previsti a vantaggio dell'impresa beneficiaria;
 - b. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura;
 - c. siano conseguenza della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.
2. che le spese siano state effettivamente sostenute dal beneficiario per l'investimento oggetto del controllo e che non siano state oggetto di sconti, ribassi, restituzioni dopo l'erogazione del contributo,
3. che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 richiedono un esame dei documenti contabili.

Qualora risultasse la necessità di procedere ad un recupero, il calcolo della riduzione deve essere effettuato con le modalità previste dal "Manuale" OPR.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione alla Struttura regionale competente, pena la revoca del contributo.

I controlli ex post devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento, relativamente alla stessa operazione.

Al termine del controllo effettuato il funzionario redige un verbale specifico e la relativa check-list.

25. ESITO DEI CONTROLLI

Il regime di controllo e le conseguenti decadenze dall'aiuto sono improntati a principi di efficacia, proporzionalità rispetto all'irregolarità riscontrata e capacità dissuasiva.

Qualora, durante il controllo siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, applicando le riduzioni di cui ai successivi paragrafi.

Oltre alla decadenza, l'esito negativo del controllo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L 898/86 di cui al successivo paragrafo 30.

La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario, o un suo rappresentante, impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa:

- alle condizioni di accesso ad una misura (ad esempio i requisiti soggettivi del beneficiario o il rispetto dei requisiti normativi),
- all'attribuzione del punteggio di priorità che ha consentito l'ammissione a finanziamento del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza totale dalla misura.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa all'attribuzione del punteggio di priorità che ha comportato il raggiungimento di una posizione superiore in graduatoria rispetto alla posizione effettivamente spettante, pur non incidendo sull'ammissione a finanziamento del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale relativamente alla misura.

L'entità delle penalità da applicare saranno successivamente definite nel Manuale operativo sui controlli, di concerto con la normativa nazionale in corso di approvazione.

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal richiedente individuano le sue responsabilità in merito alla realizzazione di un'operazione.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi perseguiti da un'operazione gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- a. sono essenziali gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della operazione realizzata;
- b. sono accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi dell'operazione realizzata.

Il mancato rispetto di impegni essenziali comporta la decadenza totale relativamente alla operazione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla operazione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Le modalità di applicazione delle riduzioni del contributo dovute a inadempimento degli impegni saranno oggetto di uno specifico Manuale operativo, predisposto da OPR in base alla normativa nazionale in fase di definizione.

26.1 INADEMPIENZE A IMPEGNI ESSENZIALI

Di seguito sono elencate le inadempienze ad impegni essenziali che comportano la decadenza totale:

- impedimento al regolare svolgimento dei controlli in loco e/o delle visite in situ;

- invio della copia cartacea della domanda informatizzata oltre il 20° giorno continuativo successivo al termine di presentazione fissato dalle disposizioni attuative;
- invio delle correzioni di errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta (20 giorni);
- (per il settore latte vaccino) mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte e alle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;
- mancata realizzazione dell'operazione nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle Disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- mancato rispetto del vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- realizzazione dell'operazione in modo difforme rispetto alle finalità della misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
- mancata comunicazione alla Struttura regionale competente, della cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima;
- mancato invio della documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento.

Inoltre nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta dalla Struttura regionale competente pervenga successivamente al termine fissato dalla richiesta è prevista la decadenza totale per singolo lotto omogeneo.

26.2 INADEMPIENZE AD IMPEGNI ACCESSORI

Di seguito sono elencate le inadempienze ad impegni accessori che comportano una decadenza parziale (penalità):

- fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo oltre il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo al termine fissato per la presentazione di quella informatizzata;
- mancata informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato (vedi anche paragrafo 31);
- mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; in questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- mancata iscrizione a cespiti pluriennali delle fatture ammesse a finanziamento per le quali è previsto l'obbligo di registrazione;
- (per i sistemi certificati) mancato rispetto del vincolo triennale di mantenimento delle certificazioni oggetto di finanziamento;
- (per prodotti tipici, biologici o sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato) mancato rispetto del vincolo di produzione di quantitativi di prodotti tipici e/o biologici, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, e/o da sistemi di qualità alimentare, riconosciuti dallo Stato, percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento.

27. RECESSO E TRASFERIMENTO IMPEGNI

27.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore).

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale; una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura regionale competente.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso; oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni per le operazioni ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

27.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

- il decesso del beneficiario:
 - certificato di morte;
- l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lunga periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:
 - eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
 - provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- le calamità naturali che coinvolgano parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali;
 - denuncia alle forze dell'ordine.

Altre situazioni non citate, potranno essere eventualmente riconosciute dalla D.G. Agricoltura e comunicate ad OPR.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto alla struttura regionale competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

27.3 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'

La cessazione totale di attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività alla Struttura regionale competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

Il trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario può avvenire solo nei casi e con le modalità stabilite dal "Manuale" OPR.

28. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dalle normative vigenti;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (il limite è di 60 giorni nel caso nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l'erogazione del primo pagamento; la rinuncia del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale, se la rinuncia è presentata dopo il primo pagamento; (provvedimento a carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni).

Le procedure di emissione del provvedimento di decadenza e le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite sono stabilite dal "Manuale" OPR.

29. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Lombardia è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà, oltre alla possibilità di riesame della domanda in fase istruttoria con le modalità previste al paragrafo 11.2, di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di utilizzare le seguenti possibilità:
 - richiesta di riesame alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
 - ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

30. SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86 il cui sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'articolo 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni.

In base all'articolo 4 – lettera c – Legge 898/86, l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato ed avviene seguendo le procedure stabilite dal "Manuale" OPR.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 51,65 euro; per importi indebitamente percepiti superiori a 4.000,00 euro oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali", approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 delle "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali".

32. DEFINIZIONI

PRODUTTORI DI BASE

Soggetti che effettuano tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

ORGANIZZAZIONI DI PRODOTTO

Le società costituite in forma di società di capitali, consortili e cooperative riconosciute dalla Regione o dallo Stato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

TRASFORMAZIONE

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

COMMERCIALIZZAZIONE

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

La movimentazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) E GRANDI IMPRESE

Microimpresa	occupati < 10 persone e fatturato o totale di bilancio < 2 milioni di euro
Piccola impresa	occupati < 50 persone e fatturato o totale di bilancio < 10 milioni di euro
Media impresa	occupati < 250 persone e fatturato < 50 milioni di euro oppure totale di bilancio < 43 milioni di euro
Grande impresa	le altre imprese

Per un'impresa di nuova costituzione si effettua una stima in buona fede del primo esercizio.

La determinazione dei dati dell'impresa (occupati effettivi e fatturato) si calcola, per le imprese "associate" e/o "collegate" con le modalità stabilite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U. L 124 del 20.05.2003, pag. 36).



Regione Lombardia

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 123 - Incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

SCHEMA DI PROGETTO

della ditta

1 Informazioni generali

Numero produttori di base interessati dal progetto di filiera

Numero dei soci o detentori di quote di capitale

Principali detentori di quote di capitale (in percentuale)

Cognome e nome	Codice fiscale	%

Altri finanziamenti

Normativa di riferimento	Importo contribuito	Anno

Piano finanziario del progetto

1	Costo complessivo del progetto (2+3)	<input type="text"/>
2	Contributo richiesto (20% o 30%)	<input type="text"/>
3	Partecipazione del richiedente (4+5)	<input type="text"/>
4	di cui fondi propri (liquidità, aumenti di capitale)	<input type="text"/>
5	di cui prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)	<input type="text"/>

suddivisione dei prestiti

importo	<input type="text"/>	tasso	<input type="text"/>	anni	<input type="text"/>
importo	<input type="text"/>	tasso	<input type="text"/>	anni	<input type="text"/>
importo	<input type="text"/>	tasso	<input type="text"/>	anni	<input type="text"/>

Modulazione della spesa per anno

Data inizio lavori	<input type="text"/>	Anno 2008	<input type="text"/>
Data fine lavori	<input type="text"/>	Anno 2009	<input type="text"/>
		Anno 2010	<input type="text"/>
		Costo complessivo del progetto	<input type="text"/>

2 Costi previsionali di esercizio di profitti e perdite (in migliaia di euro)

<i>Mese di chiusura esercizio finanziario</i>				
<i>Anno</i>				
VOCI CONTO ECONOMICO				
<i>A</i>	<i>1) Ricavi vendite e prestazioni</i>			
<i>A</i>	<i>2) Variazioni semilavorati e finiti</i>			
<i>A</i>	<i>3) + 4) Lavoro per conto proprio</i>			
<i>A</i>	<i>5) Altri ricavi</i>			
<i>Totale A - Produzione totale</i>				
<i>B</i>	<i>6) Costo delle materie prime e accessorie</i>			
<i>B</i>	<i>7) + 8) Altri costi di esercizio</i>			
<i>B</i>	<i>11) Variazioni materie prime</i>			
<i>Valore aggiunto</i>				
<i>B</i>	<i>9) Costi del lavoro</i>			
<i>Risultato di esercizio al lordo degli ammortamenti (MOL)</i>				
<i>B</i>	<i>10) Accantonamenti per ammortamenti, immobilizzazioni materiali e immateriali e svalutazioni</i>			
<i>Risultato di esercizio al netto degli ammortamenti</i>				
<i>B</i>	<i>12) 13) 14) Accantonamenti per rischi e oneri diversi di gestione</i>			
<i>C</i>	<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
<i>C</i>	<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
<i>C</i>	<i>17) Interessi e altri oneri finanziari – a breve periodo</i>			
<i>C</i>	<i>17) Interessi e altri oneri finanziari – a medio lungo periodo</i>			
<i>D</i>	<i>18) 19) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>			
<i>E</i>	<i>20) 21) Proventi e oneri straordinari</i>			
<i>Risultato al lordo delle tasse</i>				
<i>22) Imposte d'esercizio</i>				
<i>Risultato al netto delle tasse</i>				

3 Materie prime utilizzate prima e dopo l'investimento

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B) Materia prima interessata dall'investimento
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno
..... Quantità (tons)						
Quantità complementare (.....)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
Quantità complementare (.....)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
Quantità complementare (.....)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		

Totale materie prime						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

4 Prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B) Prodotto finito interessato dall'investimento
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/>	Quantità complementare (.....)					
	Valore (Migliaia di euro)					
Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/>	Quantità complementare (.....)					
	Valore (Migliaia di euro)					
Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/>	Quantità complementare (.....)					
	Valore (Migliaia di euro)					
Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		

Totale prodotti finiti					
-------------------------------	--	--	--	--	--

5 Costi dell'investimento

Sede dell'investimento
 Data delle stime

Prezziario utilizzato
 Data del prezziario

1	Acquisto immobile		Totale voce 1 _____
2.1	Lavori stradali e di sterro	_____	
2.2	Fabbricato _____	_____	
2.3	Fabbricato _____	_____	
2.4	Fabbricato _____	_____	
2.5	Altre costruzioni _____	_____	
			Totale voce 2 _____
3.1	Impianti elettrici	_____	
3.2	Impianti idro/termico/sanitari	_____	
3.3	Attrezzature per i locali del personale	_____	
			Totale voce 3 _____
			Totale parziale A (1+2+3) _____
4.1	Impianti di lavorazione	_____	
4.2	Impianti frigoriferi	_____	
4.3	Impianti _____	_____	
4.4	Impianti _____	_____	
4.5	Impianti _____	_____	
4.6	Attrezzature informatiche	_____	
4.7	Altre attrezzature e macchinari _____	_____	
			Totale voce 4 _____
			Totale parziale B (1+2+3+4) _____
5.1	Spese per sistemi certificati	_____	
5.2	Altre spese generali (max 6% di B)	_____	
			Totale voce 5 (max 12% di B) _____
			Totale generale _____

Tutti gli importi devono essere indicati al centesimo senza arrotondamenti, come da preventivi, e al netto dell'I.V.A.

6 Scheda di monitoraggio

Ditta				
Settore		Sede intervento		Provincia

	PRE investimento	OBIETTIVO investimento
Anno di riferimento		

	PRE investimento	OBIETTIVO investimento
--	---------------------	---------------------------

1 Dipendenti		
Maschi (ULA)		
Femmine (ULA)		
Totale		

2 Dati di bilancio		
Valore della produzione*		
Altri costi d'esercizio**		
Valore aggiunto***		
Margine Oper.Lordo****		

Manodopera (ULA)		
Tecnici (ULA)		
Impiegati (ULA)		
Totale		

3 Certificazioni		

4 Materia prima totale		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui Lombardia(%)		
az. agr. fornitrici (n)		
Modalità di remunerazione (nella colonna obiettivo, indicare il miglioramento, in termini di remunerazione della materia prima, previsto nei contratti preliminari coi produttori di base presentati per la realizzazione del progetto)		

5 Prodotti finiti totali		
Produzione totale		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui tipica		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui biologica		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui per l'estero		
quantità (tons)		
valore (euro)		
Acquirenti totali (n)		

N.B. I successivi punti 6 e 7 vanno compilati esclusivamente se gli investimenti riguardano solo una parte delle produzioni aziendali.

6 Materia prima interessata dall'investimento		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui Lombardia (%)		
Az. Agr. fornitrici (n)		

7 Prodotti finiti interessati dall'investimento		
Produzione interessata		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui tipica		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui biologica		
quantità (tons)		
valore (euro)		
di cui per l'estero		
quantità (tons)		
valore (euro)		
Acquirenti (n)		

Note di chiarimento

--

* Voce A del conto econ; ** Voci 7 + 8 del conto econ.; *** Conto econ: voce A - (5+6+7+8+11); **** Conto econ: voce A - (5+6+7+8+9+11)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO

La scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti.

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche, delle situazioni esistenti, sussistono dei casi in cui certe informazioni non sono disponibili o non si adattano completamente a situazioni particolari o casi individuali; il richiedente può pertanto allegare delle spiegazioni complementari necessarie ad illustrare più completamente la particolarità della propria situazione.

1 Informazioni generali

Numero produttori di base

Coincide col numero di contratti di filiera presentati, conteggiando però, nei casi di contratti con cooperative, il numero dei produttori di base che effettivamente conferiscono materia prima alla ditta richiedente.

Le cooperative devono invece riportare il numero dei soci conferenti la materia prima.

Numero soci o detentori

Riportare in numero dei soggetti partecipanti alla società.

Detentori di quote di capitale

Fra i principali detentori di quota di capitale, non menzionare i detentori la cui quota è inferiore al 10% del capitale.

Altri finanziamenti

Riportare gli interventi a carattere strutturale degli ultimi 5 anni per i quali si è usufruito di contributi pubblici, specificando la normativa di riferimento, l'importo del contributo e l'anno di erogazione dello stesso.

Piano finanziario

Il piano finanziario deve coprire l'importo necessario per la realizzazione di tutti gli investimenti.

Per liquidità aziendale: voci del conto economico B10a, B10b, B12 e utile d'esercizio.

Negli allegati alla domanda è prevista la presentazione di documentazione a sostegno dei dati riportati: per i fondi propri, liquidità di bilancio, prestiti soci, aumenti di capitale; per prestiti da terzi, conferma di istituti di credito della concessione di mutui e fidi, che riporti l'importo, la durata e le condizioni.

Modulazione della spesa

Le date d'inizio e fine lavori devono essere indicate con precisione e deve essere indicata la ripartizione annuale delle spese per la realizzazione dell'investimento.

2 Costi previsionali

Il formulario deve essere compilato con riferimento alle voci del conto economico riportate a sinistra della singola voce.

Questo formulario costituisce una previsione stabilita in base ai dati disponibili al momento della compilazione della domanda; ne consegue che questa stima, sia pur elaborata, ha carattere relativo e altro non è che un'approssimazione dello sviluppo prevedibile dell'impresa.

Compilare questo prospetto **a prezzi costanti (trascurando cioè l'inflazione)**, riempiendo le colonne da sinistra a destra, cominciando dal primo anno di attività successivo all'ultimazione dell'investimento.

In caso di riattamenti o razionalizzazioni di unità produttive esistenti, l'investimento influisce sulla gestione propriamente detta mediante riduzioni o aumenti dei costi e dei ricavi; occorre allora mettere in evidenza gli effetti dell'investimento sulla redditività globale, in termini di ricavi (voci positive) e di costi (voci negative) supplementari, indotti: per esempio un aumento del ricavato delle vendite sarà contato positivamente, così come una riduzione dei costi di manodopera, mentre invece un aumento di tali costi sarà contato negativamente, e così via; ne risulterà, in definitiva, un avanzo o un disavanzo di esercizio, indotto dall'investimento progettato.

Il formulario va perciò riempito antepoendo a ciascuno degli importi iscritti il segno + o il segno -, secondo il caso.

3 **Materie prime**

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia di materia prima utilizzata nel processo produttivo, **indicando separatamente la materia prima biologica certificata ai sensi del Reg CEE n 2092/91 e la materia prima destinata a produzioni tipiche (DOP e IGP), AS e STG ai sensi della normativa comunitaria.**

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 3.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate, il valore in euro e la quantità complementare (es: numero suini) delle materie prime utilizzate dall'impresa nel suo insieme mentre nella colonna B unicamente le materie prime utilizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Per ogni tipologia di materia prima indicare in percentuale la provenienza prevista al termine dell'investimento.

4 **Prodotti finiti**

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento né interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia di prodotti trasformati/commercializzati nel processo produttivo, **indicando separatamente il prodotto biologico certificato ai sensi del Reg CEE n 2092/91 e le produzioni tipiche (DOP e IGP), AS e STG ai sensi della normativa comunitaria.**

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 4.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate, il valore in euro e le quantità complementari (es: hl di vino) dei prodotti trasformati o commercializzati dall'impresa nel suo insieme e nella colonna B unicamente i prodotti trasformati o commercializzati nel quadro dell'investimento progettato.

Barrare la casella "solo commercializzato" nel caso in cui il prodotto non è soggetto a lavorazione e/o trasformazione da parte dell'unità di lavorazione.

Se una tipologia di prodotto è in parte trasformato e in parte commercializzato, compilare due righe distinte.

5 **Costi dell'investimento**

Tutti gli importi devono essere indicati al centesimo di euro, come da preventivi senza arrotondamenti e al netto di IVA.

Alle voci 2.2-2.4 indicare la destinazione del fabbricato.

Alle voci 4.3-4.5 indicare la tipologia d'impianto.

La compilazione deve essere effettuata sulla base dei costi riportati nei preventivi ed allegati alla domanda ad eccezione della voce 5.2 relativa ad "altre spese generali", per le quali la documentazione giustificativa verrà presentata in sede di accertamento finale.

6 **Scheda di monitoraggio**

Per i valori monetari deve essere indicato l'intero importo arrotondato all'euro.

La scheda deve fornire un quadro complessivo dell'azienda e pertanto i dati ai punti 1, 2, 4 e 5 devono essere riferiti all'azienda nel suo insieme; fanno eccezione il punto 3 ed i punti 6 e 7; i punti 6 e 7 sono da compilare solo nel caso in cui gli investimenti non riguardino tutta l'azienda; in tal caso vanno specificate quali parti della produzione totale descritta in precedenza (punti 4 e 5) sono interessate dall'investimento.

Il formulario è strutturato su due colonne nelle quali vanno indicati gli anni di riferimento: nella prima (pre investimento) vanno indicati i valori relativi all'ultimo anno prima dell'inizio dell'investimento, mentre nella seconda (obiettivo investimento) deve essere stimato il valore dopo tre anni dal termine dell'investimento sulla base dello sviluppo prevedibile dell'impresa.

Pertanto i dati devono essere coerenti con la documentazione allegata alla domanda (bilanci aziendali) e con quelli riportati nei punti precedenti della scheda di progetto (in particolare "costi previsionali", "materie prime" e "prodotti finiti").

- 1 Si richiede il numero di dipendenti maschi e femmine in Unità Lavorative Annue.
Indicare inoltre la suddivisione degli addetti totali inquadrati nelle qualifiche di manodopera, tecnico, impiegato.
- 2 Riportare i dati dell'ultimo bilancio e del bilancio previsionale (anno +3) del punto 2 della scheda di progetto;
valore della produzione: totale voce A del conto economico;
altri costi d'esercizio comprendono sia i costi dei servizi ricevuti sia il godimento di beni di terzi (voci 7 e 8 del conto economico);
il **valore aggiunto** scaturisce dalla seguente formula ottenuta dalle voci del conto economico, Totale voce A – (5+6+7+8+11);
il **margine operativo lordo** scaturisce dalle voci del conto economico, Totale voce A – (5+6+7+8+9+11).
- 3 Deve essere segnalato il possesso di certificazioni ISO 9000, ISO 14000-EMAS, UNI 10939, ISO/IEC 17025, ma esclusivamente quelle relative alle produzioni interessate dall'investimento.
- 4 I valori devono concordare con quelli riportati al **punto 3 (anno –1 e anno +3)** della scheda di progetto e, come detto in precedenza, i dati devono riferirsi all'insieme della ditta.
Nella prima riga va riportato il totale della materia prima trasformata, mentre alla riga successiva va segnalata la percentuale di tale materia prima prodotta sul territorio della regione Lombardia. Alla terza riga va riportato il valore in euro del totale della materia prima.
Alla quarta riga, colonna "pre", va riportato il numero di aziende agricole (o di soci) dalle quali l'azienda ha acquisito la materia prima (nel caso di fornitori cooperative va conteggiato il numero delle aziende agricole effettivamente fornitrici); mentre nella colonna "obiettivo" va riportato il numero di aziende agricole (o di soci) dalle quali l'azienda acquisirà la materia prima (anche sulla base dei contratti preliminari di fornitura allegati alla domanda di finanziamento).
Modalità di remunerazione: nella colonna "pre" indicare le modalità di pagamento della materia prima ai produttori di base utilizzata nell'anno precedente la domanda (prezzo di mercato ecc..), mentre nella colonna "obiettivo" indicare il miglioramento, in termini di remunerazione della materia prima, previsto nei contratti preliminari coi produttori di base allegati alla domanda di finanziamento.
- 5 I valori devono concordare con quelli riportati al **punto 4 (anno –1 e anno +3)** della scheda di progetto e, come detto in precedenza, i dati devono riferirsi all'insieme della ditta.
Per ogni voce riportare la quantità in tonnellate e il rispettivo valore in euro.
Nella prima riga va riportato il totale dei prodotti finiti cioè trasformati/commercializzati.
Nelle righe successive vanno riportati i dati relativi alla parte di prodotti finiti che hanno la caratteristica, rispettivamente, di essere biologici ai sensi del Reg CEE n 2092/91, di essere tipici ai sensi delle normative comunitarie e di essere destinati all'esportazione.
Nell'ultima riga riportare il numero di soggetti ai quali viene venduto il prodotto finito.

I successivi punti 6 e 7 vanno compilati solo nel caso in cui gli investimenti non riguardino tutta l'azienda; in tal caso nei punti 6 e 7 vanno specificate quali parti della produzione totale descritta in precedenza (punti 4 e 5) sono interessate dall'investimento; i valori riportati nella colonna "obiettivo" devono concordare con quelli riportati al **punto 3 e 4 colonna B (anno +3 interessato dall'investimento)** della scheda di progetto.

Nel riquadro delle note riportare eventuali chiarimenti necessari ad illustrare la particolarità dei dati riportati nella scheda di monitoraggio.



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 123**

**SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI FILIERA
DELLA DITTA _____**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO

TELEFAX

E-MAIL

DICHIARA

- di aderire al progetto di filiera previsto dalla misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia;
- di essere a conoscenza del contenuto delle disposizioni attuative della misura 123 e degli impegni specifici che assume a proprio carico con la presente adesione;
- i dati relativi alla situazione aziendali di seguito riportati;
- di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda, anche ai fini dei controlli da parte di organismi comunitari e nazionali, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. n 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

SITUAZIONE AZIENDALE

IN FILIERA

TERRENI IN CONDUZIONE	ha
------------------------------	----

ha

PRODUZIONI VEGETALI (specificare tipologia)	
	t
	t
	t
	t
	t
	t

t
t
t
t
t
t

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (specificare tipologia)	<i>N capi</i>	<i>Peso medio</i>
		kg

t
t
t
t
t
t

QUOTE LATTE UFFICIALMENTE ASSEGNATE	q.li
--	------

q.li

Barrare la casella nel caso di soggetto ex bieticoltore ai sensi del Reg. CE n 320/2006, che nel corso della campagna 2006 ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola rispetto al triennio ante riforma (2003-2004-2005).

Data _____

Firma del legale rappresentante

N.B.

1. Nella colonna "in filiera" devono essere riportati i quantitativi delle produzioni aziendali oggetto del contratto di filiera stipulato con il trasformatore.
2. Allegare fotocopia del documento d'identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, Cod. Fisc. _____,
 nato/a _____, prov. _____, il _____,
 residente a _____, prov. _____, Via/C.na/P.zza _____,
 legale rappresentante della ditta _____,

in riferimento al progetto presentato ai sensi della misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che, in base a quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE, in merito anche a relazioni esistenti con imprese associate e/o collegate, la predetta ditta è definita nella categoria d'impresa:*

- microimpresa
- piccola impresa
- media impresa
- grande impresa che occupa meno di 750 dipendenti (ULA) o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro;

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle diverse fasi procedurali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

luogo _____ (___)

data _____

IL DICHIARANTE

 (timbro della ditta)

* Barrare la casella corrispondente alla categoria della ditta.

ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

(relativo alle spese sostenute per tutti gli investimenti realizzati)

P.S.R. 2007-2013 – Misura 123

INVESTIMENTO n

DATA INIZIO LAVORI

DATA FINE LAVORI

LAVORI PREVISTI		EVENTUALE VARIANTE		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI					PAGAMENTI EFFETTUATI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
capitolo di spesa	costo preventivato	capitolo di spesa	costo preventivato	n	data	emesso da	oggetto della spesa	importo al netto di IVA	cod (*)	estremi del pagamento	data	importo lordo	IVA recuperabile	importo al netto di IVA
TOTALE PARZIALE														
TOTALE PARZIALE														
TOTALE PARZIALE														
TOTALE AMMESSO		TOTALE VARIANTE		TOTALE FATTURATO					TOTALE PAGATO					

* CODICE PAGAMENTO
1. RICEVUTA BANCARIA
2. HOME BANKING
3. ASSEGNO
4. ALTRO

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO (o del suo legale rappresentante)

Facsimile (da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice)

Dichiarazione Liberatoria

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate

Elenco fatture:

n.....del.....

n.....del.....

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLA MISURA 123 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N 1698/2005

All'Organismo Pagatore Regionale
 Regione Lombardia
 Via F. Filzi, 22
 20124 MILANO

PREMESSO

- a. che la Ditta _____ con sede in _____
 Cod. Fiscale _____ P. IVA _____ iscritta nel registro delle
 imprese di _____ al numero _____
 (di seguito indicato **Contraente**) ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il
 pagamento di ⁽²⁾ _____ per un importo pari a
 euro _____ per l'investimento relativo alla misura 123 prevista dal Programma di Sviluppo
 Rurale della Regione Lombardia;
- b. che detto pagamento relativo a ⁽¹⁾ _____ è condizionato alla preventiva
 costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro _____ pari al 110% del
 pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta
 non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia
 giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale –
 Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive
 modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al
 sostegno non riconosciuto.

⁽²⁾ Inserire una delle seguenti causali:

- Anticipazione sul contributo concesso per stato avanzamento lavori.
- Erogazione del saldo in assenza del certificato di agibilità e dichiarazione di inizio attività produttiva e/o autorizzazioni sanitarie.
- Altri casi da specificare.

NB: In caso di erogazione del saldo successivo ad uno stato di avanzamento lavori, l'importo da garantire è pari al 110% dell'intero contributo concesso.

CIO' PREMESSO

L'Assicurazione / Banca _____ P. IVA _____
 con sede in _____ (di seguito indicata **Fideiussore**), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____ nato a _____
 il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato **OPR**) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro _____.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari a un anno, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
5. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**